

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1955

(25^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (857) (Di iniziativa del deputato Chiaramello) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 308

« Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale » (996) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 321

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 321

« Modificazioni alle norme sul collocamento a riposo dei magistrati dell'ordine giudiziario » (1084) (Di iniziativa del senatore Zoli) (Discussione):

PRESIDENTE 321, 322, 324

AZARA, *relatore* 321

DE PIETRO 324

PANNULLO 322

ROMANO 324

« Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (1099) (Di iniziativa del deputato Perlingieri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 324, 326

CEMMI 326

PICCHIOTTI 326

ROMANO 326

« Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 » (1103) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 326

ROMANO, *relatore* 326

« Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (1119) (Di iniziativa dei senatori Cornaggia Medici ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 327, 328

CEMMI, *relatore* 327

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 328

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Pietro, Gavina, Leone, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Ravanan, Romano Antonio e Zoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Chiaramello: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (857) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Chiaramello: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ».

Nel prendere in esame questo disegno di legge, era stata rilevata, in un punto, una mancanza di chiarezza.

Trattasi della disposizione contenuta all'articolo 16, in cui sono indicate le entrate della Cassa come derivanti dal contributo personale annuo a carico degli iscritti, dal contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione, dai versamenti volontari degli iscritti, dai redditi di patrimonio, ecc. Il valore di dette marche è indicato in una tabella A: « Tabella dei contributi e valore delle marche »: nella quale, mentre si comprendeva il riferimento al reddito, non si comprendeva quale fosse la base per il calcolo del valore delle marche. In tale tabella infatti veniva indicata una serie di percentuali che sembravano eccessive, ove fosse stato da intendere che dovevano riferirsi al valore delle singole pratiche. Si deliberò pertanto dalla Commissione di chiedere un chiarimento al proponente. Come relatore, ho preso contatto con l'onorevole Chiaramello, il quale mi ha precisato che le percentuali in questione sono in relazione agli onorari, facendo altresì presente che onorari di centinaio di migliaia di lire, come sono riportati dalla tabella, sono assolutamente al di fuori della normalità delle prestazioni dei geometri. Di tal che le ultime cifre della tabella stessa sono puramente teoriche.

La difficoltà appare pertanto superata da questo chiarimento.

Ritengo quindi di dover raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

(È approvato).

Art. 2.

Sono iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposte di ricchezza mobile per reddite professionale;

b) sono iscritti, su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perchè non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, dei geometri professionisti che abbiano acquisito diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità all'iscrizione alla Cassa.

(È approvato).

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice Presidente;
- c) il Comitato dei delegati;

- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli dei Collegi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un vice Presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali nominati in ragione di uno per distretto di Corte di appello, da designare con le norme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 giugno 1946, n. 6, sulla elezione del Consiglio nazionale forense, in quanto applicabili, ed ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) delibera sulle materie di cui agli articoli 31 e 32;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

(È approvato).

Art. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato, al meno una volta l'anno, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida, in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi negli albi tenuti dai Consigli dei collegi del suo distretto, ha diritto:

- a) ad un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;
- b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;
- c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito di nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscri-

zione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

(È approvato).

Art. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

(È approvato).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) redige i bilanci, preventivo e consuntivo;
- b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
- c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;
- d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
- e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

(È approvato).

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta del Presidente e di due membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
- c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
- d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
- e) decide sui reclami a norma dell'articolo 42.

(È approvato).

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

(È approvato).

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Presidente della Corte dei conti, con funzione di Presidente.

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, uno dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

Art. 14.

I Consigli dei Collegi esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

(È approvato).

Art. 15.

Al Presidente, al vice Presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai revisori dei conti non iscritti alla Cassa sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

(È approvato).

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dei beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione geometri;

c) delle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

(È approvato).

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, regione, provincia o comune;

c) i versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;

d) i redditi del patrimonio;

e) ogni altra eventuale entrata.

(È approvato).

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto in base al reddito professionale nella misura stabilita nella allegata tabella A, e non potrà mai essere inferiore alla differenza fra la somma di lire 24.000 e la quota annua determinata dall'articolo 41.

Qualora il contributo, determinato in base al reddito professionale per ricchezza mobile, sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza è assegnata al fondo annuale di riserva.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia, è compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di reversibilità.

(È approvato).

Art. 19.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera c) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale.

Le relative somme, però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dal-

l'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

(È approvato).

Art. 20.

I redditi del patrimonio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili.

Le eventuali entrate indicate nella lettera *c*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

(È approvato).

Art. 21.

Gli iscritti negli albi professionali che abbiano acquisito diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali, sono tenuti alla corresponsione del contributo previsto dall'articolo 18.

(È approvato).

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 22.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

(È approvato).

Art. 23.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa qualunque sia l'età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa ad almeno 70 anni di età.

(È approvato).

Art. 24.

Il trattamento di previdenza stabilito dall'articolo 22 non è subordinato alla cancellazione dall'albo.

La pensione di reversibilità è a favore del coniuge superstite e dei figli minori, nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

(È approvato).

Art. 25.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle *B*, *C*, *D*, allegata alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso esistano questi ultimi, l'ammontare della pensione di reversibilità è determinato in base agli indici di maggiorazione del contributo personale annuo che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

(È approvato).

Art. 26.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa, secondo la tabella *E* allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 27.

Nel caso in cui l'iscritto abbia eseguito versamenti volontari, l'ammontare della pensione, a norma del primo comma dell'articolo 19, è determinato dal maggior capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella *F* o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno determinati dopo il primo bilancio tecnico.

(È approvato).

Art. 28.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui allo

articolo 18 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

(È approvato).

Art. 29.

Il geometra che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore ai 30 anni, nei due casi di malattia e d'infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione d'invalidità, purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso d'invalidità dovuta a malattia, all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni e, in caso d'invalidità dovuta ad infortunio, anche alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire le pensioni in tale misura, nei limiti di spese non superiori in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

(È approvato).

Art. 30.

La pensione d'invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione d'invalidità riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

(È approvato).

Art. 31.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le moda-

lità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, soggetta alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 32.

Il Comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'articolo 17, lettera b).

(È approvato).

Art. 33.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo prima del conseguito diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

(È approvato).

Art. 34.

Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000, la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio del collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il

Consiglio deve darne comunicazione agli interessati perchè possano presentare, entro il termine di un mese, le loro controdeduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

(È approvato).

Art. 35.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa, è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'articolo 41 fino a quando perduri lo stato di morosità.

(È approvato).

Art. 36.

Alla data di cancellazione dagli albi, il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In 10 anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

(È approvato).

Art. 37.

Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 38.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

(È approvato).

Art. 39.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 17 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro sei mesi dalla chiusura dello esercizio al quale si riferiscono.

Per far fronte alla necessità di un'assistenza straordinaria la Cassa è autorizzata a trattenere il 10 per cento della somma complessiva che ogni anno è devoluta ai Consigli dei Collegi.

(È approvato).

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 40.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni 5 anni il bilancio tecnico da cui deve risultare anche il patrimonio netto della Cassa.

Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dei collegi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei collegi, l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

(È approvato).

Art. 41.

Ogni anno dall'importo del contributo per marche sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente

legge per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

(È approvato).

Art. 42.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio, non pagato entro 3 mesi dalla comunicazione, si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi alla esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di 30 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di 3 mesi dalla data di presentazione del reclamo.

Il reclamo sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

(È approvato).

Art. 43.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli d'Istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali di convenienza il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati

e previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, le somme residue di cui all'articolo 42 sono accreditate nei conti individuali degli iscritti nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare delle quote di accreditamento elevate a lire 30.000 all'anno per i geometri che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale, previsto dall'articolo 41, da questi ultimi dovuto, non possono essere inferiori alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi, determinata a norma di precedenti disposizioni, e la somma di lire 24.000.

(È approvato).

Art. 45.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000 versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata tabella I, i contributi ivi stabiliti in relazione all'età.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano un'età superiore a 50 anni ed inferiore ai 61, possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'età di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180.000 o il pagamento del capitale corrispondente di lire 1.235.342, versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata ta-

bella I, i contributi ivi stabiliti in relazione all'età.

Sia l'assegno di pensione che il corrispondente capitale è aumentabile con i versamenti volontari e con l'indennità di contingenza prevista dall'articolo 32.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare delle quote di accreditamento

Il diritto di riscatto spetta solo ai geometri che da almeno venti anni siano iscritti negli albi e deve essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione della pensione o del corrispondente capitale è subordinata alla corrispondenza regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione della quota suppletiva versata con gli interessi maturati.

In caso di morte precedente a che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi sono devolute a favore degli eredi.

Dopo il primo bilancio tecnico sarà stabilita la tabella delle quote di integrazione per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

(È approvato).

Art. 46.

Il Consiglio di amministrazione può, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'articolo 32, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 44 e 45.

(È approvato).

Art. 47.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un Commissario nominato dal Ministro di grazia e giustizia su designazione del Consiglio nazionale dei geometri.

(È approvato).

Art. 48.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio è determinato in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 49.

Un mese prima della scadenza della gestione provvisoria, i Consigli dei collegi provinciali o circondariali provvedono alla nomina dei rispettivi delegati indicati nell'articolo 5, i quali sono convocati dal Commissario straordinario per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 50.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione predisponde il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle allegate al disegno di legge:

TABELLA A.

TABELLA DEI CONTRIBUTI E VALORE DELLE MARCHE

L. 40.000	15 %	L. 350.000	2,75 %
» 50.000	12 %	» 400.000	2,50 %
» 60.000	10 %	» 450.000	2 %
» 70.000	9 %	» 500.000	2 %
» 80.000	8 %	» 550.000	2,25 %
» 90.000	7 %	» 600.000	2,50 %
» 100.000	6 %	» 700.000	3 %
» 150.000	5 %	» 750.000	3,50 %
» 200.000	4 %	» 800.000	4 %
» 300.000	3 %		

(È approvata).

TABELLA B.

PENSIONE DOPO 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

Età	Pensione diretta	Pensione senza reversibilità
65	Annue L. 268.056	
66	» » 277.144	
67	» » 286.836	
68	» » 297.156	
69	» » 300.170	
70	» » 319.946	
71	» » 332.474	
72	» » 345.826	
73	» » 360.082	
74	» » 375.330	
75	» » 390.600	

(È approvata).

TABELLA C.

PENSIONE DOPO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
ED ALMENO 70 ANNI DI ETÀ

Età	Pensione diretta	Pensione con reversibilità
70	Annue L. 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
71	» » 142.050	
72	» » 147.757	
73	» » 151.844	
74	» » 160.360	
75	» » 167.314	
76	» » 174.604	
77	» » 182.078	
78	» » 189.660	
79	» » 197.448	
80	» » 205.412	

(È approvata).

TABELLA D.

PENSIONE A 70 ANNI
CON ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

Anni di iscrizione	Pensione diretta	Pensione senza reversibilità
25	Annue L. 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
26	» » 145.680	
27	» » 155.044	
28	» » 164.806	
29	» » 174.584	
30	» » 185.594	
31	» » 196.656	
32	» » 208.186	
33	» » 220.208	
34	» » 232.740	
35	» » 245.806	
36	» » 259.426	
37	» » 273.624	
38	» » 288.426	
39	» » 303.858	
40	» » 319.946	

(È approvata).

TABELLA E.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 26, 34 E 35

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1.	L. 24.000	21.	L. 788.674
2.	» 49.020	22.	» 846.192
3.	» 75.000	23.	» 906.156
4.	» 102.296	24.	» 968.156
5.	» 130.642	25.	» 1.033.836
6.	» 160.196	26.	» 1.101.704
7.	» 191.004	27.	» 1.172.598
8.	» 223.122	28.	» 1.246.434
9.	» 256.604	29.	» 1.323.408
10.	» 291.508	30.	» 1.403.652
11.	» 327.898	31.	» 1.487.308
12.	» 365.834	32.	» 1.574.518
13.	» 405.382	33.	» 1.647.436
14.	» 446.610	34.	» 1.760.216
15.	» 489.592	35.	» 1.859.026
16.	» 534.400	36.	» 1.962.034
17.	» 581.112	37.	» 2.069.420
18.	» 629.808	38.	» 2.181.372
19.	» 680.576	39.	» 2.298.086
20.	» 733.500	40.	» 2.419.478

(È approvata).

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

25ª SEDUTA (5 ottobre 1955)

TABELLA F.

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione, a norma dell'articolo 27).

Età	Pensione diretta	Pensione reversibile	Età	Pensione diretta	Pensione reversibile
40	L. 0,0673	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.	60	L. 0,1000	
41	» 0,0680		61	» 0,1031	
42	» 0,0688		62	» 0,1064	
43	» 0,0697		63	» 0,1102	
44	» 0,0707		64	» 0,1141	
45	» 0,0718		65	» 0,1185	
46	» 0,0729		66	» 0,1231	
47	» 0,0741		67	» 0,1282	
48	» 0,0754		68	» 0,1336	
49	» 0,0768		69	» 0,1395	
50	» 0,0783		70	» 0,1459	
51	» 0,0798		71	» 0,1529	
52	» 0,0815		72	» 0,1604	
53	» 0,0833		73	» 0,1685	
54	» 0,0852		74	» 0,1772	
55	» 0,0873		75	» 0,1863	
56	» 0,0895		76	» 0,1962	
57	» 0,0918		77	» 0,2068	
58	» 0,0943		78	» 0,2182	
59	» 0,0970	79	» 0,2305		
		80	» 0,2436		

(È approvata).

TABELLA G.

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO VITALIZIO

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità a norma dell'articolo 29).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
40	L. 12.6641	61	L. 9.6979
41	» 12.9808	62	» 9.4016
42	» 13.2975	63	» 9.0779
43	» 13.6142	64	» 8.7604
44	» 13.9304	65	» 8.4406
45	» 13.9306	66	» 8.1210
46	» 13.7299	67	» 7.8021
47	» 13.4890	68	» 7.8434
48	» 13.2582	69	» 7.1667
49	» 13.0194	70	» 6.8519
50	» 12.7775	71	» 6.5408
51	» 12.5278	72	» 6.2334
52	» 12.2711	73	» 5.9343
53	» 12.0075	74	» 5.6447
54	» 11.7373	75	» 5.3663
55	» 11.4608	76	» 5.0962
56	» 11.1781	77	» 4.8360
57	» 10.8913	78	» 4.5828
58	» 10.5996	79	» 4.3389
59	» 10.3000	80	» 4.1052
60	» 10.0017		

(È approvata).

TABELLA H.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 26, 33, 34 E 44
PER I GEOMETRI CHE HANNO UN'ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI

(oltre l'ammontare eventuale delle somme accreditate nel conto individuale dell'Ente di assistenza della ex Confederazione professionisti ed artisti e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 46).

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1	L. 36.000	14	L. 669.915
2	» 73.530	15	» 734.288
3	» 112.650	16	» 801.600
4	» 153.444	17	» 871.668
5	» 195.963	18	» 944.712
6	» 240.294	19	» 1.020.864
7	» 886.506	20	» 1.100.250
8	» 334.683	21	» 1.183.011
9	» 384.905	22	» 1.269.288
10	» 437.262	23	» 1.359.234
11	» 491.847	24	» 1.452.490
12	» 548.751	25	» 1.550.754
13	» 608.073		

(È approvata).

TABELLA I.

QUOTE SUPPLETIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 45

Età	Integrazione della cassa	Quota suppletiva a carico del geometra
51	L. 15.000	L. 2.359 al mese per 19 anni
52	» 30.000	» 2.755 » » 18 »
53	» 45.000	» 2.977 » » 17 »
54	» 60.000	» 3.327 » » 16 »
55	» 75.000	» 4.132 » » 15 »
56	» 90.000	» 4.147 » » 14 »
57	» 105.000	» 4.570 » » 13 »
58	» 120.000	» 5.122 » » 12 »
59	» 135.000	» 5.836 » » 11 »
60	» 150.000	» 6.599 » » 10 »

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale** » (996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo che sia sospesa la discussione del presente disegno di legge, in attesa dell'imminente presentazione della legge organica che dovrà riordinare l'intera materia.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Modificazioni alle norme sul collocamento a riposo dei magistrati dell'ordine giudiziario » (1084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Modificazioni alle norme sul collocamento a riposo dei magistrati dell'ordine giudiziario ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, è modificato come appresso:

« Tutti i magistrati sono collocati a riposo a decorrere dal 31 dicembre dell'anno nel quale compiono 70 anni di età. Dopo il compimento del 70° anno non possono conseguire promozioni ».

AZARA, *relatore*. Il disegno di legge in esame ha come presupposto il lodevole intendimento di evitare, almeno in parte, alcuni incon-

venienti che si verificano col sistema vigente delle promozioni, mentre d'altra parte, come ha già rilevato nella sua relazione scritta il proponente, tende ad agevolare il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

Il mezzo escogitato è indubbiamente ingegnoso e meritevole di approvazione, se, con qualche lieve emendamento all'unico articolo proposto, potessero evitarsi altri inconvenienti che dalla applicazione pura e semplice dell'articolo certamente deriverebbero per il servizio giudiziario. A prescindere dal fatto che si determinerebbe una grave sperequazione di trattamento fra i magistrati che compiono i settanta anni all'inizio di un anno e quelli che li compiono alla fine dello stesso anno; e un'altra specialmente nei più alti gradi tra coloro che potrebbero essere promossi, sia pure con riserva di anzianità, subito dopo il compimento dei settanta anni e i colleghi più anziani che vanno a riposo, dall'articolo proposto deriverebbe la necessità di eseguire grossi movimenti di personale contemporaneamente nel mese di gennaio o (se questi si volessero anticipare con effetto ritardato) nel mese di dicembre. Fra il tempo che occorrerebbe per la registrazione dei provvedimenti e quello pur indispensabile per la presa di possesso degli uffici, la maggior parte di questi subirebbero un inevitabile danno nel servizio proprio quando, in febbraio e marzo, si ha, di solito, una forte ripresa del lavoro giudiziario.

Gli accennati inconvenienti nel servizio e le sperequazioni del personale potrebbero essere, se non evitabili, ridotti alla metà, se i collocamenti a riposo avvenissero due volte all'anno e contemporaneamente si provvedesse per le promozioni, disponendole in luglio e in dicembre. Il primo assestamento del personale avverrebbe allora in gennaio, quando i magistrati, almeno nella prima quindicina, hanno il lavoro ridotto, e il secondo avverrebbe in agosto, quando i magistrati sono in ferie.

L'articolo unico dovrebbe essere, pertanto, così emendato:

« L'articolo 5 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, è modificato come appresso:

« I magistrati sono collocati a riposo nell'anno in cui compiono i settanta anni.

« Il collocamento a riposo decorre dal 31 luglio se il compimento del settantesimo anno avviene entro il 30 giugno, e dal 31 dicembre se avviene nella seconda metà dell'anno medesimo. Dopo il compimento del settantesimo anno i magistrati non possono conseguire promozioni ».

PRESIDENTE. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

PANNULLO. Io sono ammiratore dell'ingegno chiaro, acuto, equilibrato del nostro Presidente, ma debbo dire francamente di non capire la presente proposta di legge. Desidero chiarire apertamente il mio pensiero. Innanzi tutto non comprendo l'urgenza del provvedimento. La questione potrebbe essere benissimo rinviata in sede di riforma del Consiglio superiore della Magistratura o, meglio ancora, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario. Pregiudizialmente quindi io chiedo un rinvio dell'esame del disegno di legge.

Nel merito però debbo dichiarare di essere contrario al disegno di legge, perchè in tutto l'ordinamento giuridico-amministrativo dello Stato il limite di età agisce automaticamente e non vedo alcuna ragione per spostarne i termini nel caso dei magistrati.

In linea del tutto subordinata sarei comunque per proporre un emendamento. Illustrerò ora brevemente il mio punto di vista.

Il disegno di legge in esame è giustificato, nella relazione che l'accompagna, con le esigenze di servizio e avrebbe lo scopo « di eliminare l'inconveniente che gli uffici giudiziari nella maggior parte dei casi vengano privati dell'opera di magistrati, che raggiungono il limite di età durante il corso dell'anno giudiziario ». La stessa relazione, inoltre, pone in evidenza la stretta connessione (che può dirsi dipendenza, fra collocamenti a riposo, promozioni e conferimento di uffici direttivi (ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 392 del 24 maggio 1951) e accenna infine alle funzioni in materia che secondo la Costituzione spettano al Consiglio superiore della Magistratura (vi si legge: « la norma proposta si dimostrerà utile ad assicurare il funzionamento del detto Consiglio superiore »).

Non va poi dimenticato che il problema del collocamento a riposo dei magistrati è stato discusso in relazione alla professione di avvocato e alla situazione giuridica dei professori universitari. Da tali considerazioni deriva che il disegno di legge involge l'esame e la risoluzione di numerosi altri problemi di varia natura e importanza, che possono essere risolti con visione unitaria, come è doveroso, o in sede di approvazione del disegno di legge, già presentato dal novembre 1954, sul Consiglio superiore della Magistratura, o in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, che dovrebbe seguire a breve scadenza.

Infatti la proposta immuterebbe al sistema vigente sia per il collocamento a riposo sia per le promozioni e per il conferimento degli uffici direttivi, con una soluzione unilaterale e parziale dei suddetti problemi, che verrebbero maggiormente aggravati o complicati e non risolti, e nello stesso tempo creerebbe ingiustificate e dannose sperequazioni fra magistrato e magistrato secondo le rispettive date di nascita, giacchè taluno si avvantaggerebbe di un anno intero, altri di qualche giorno altri ancora di mesi, mentre al contrario, i magistrati più giovani vedrebbero ritardare le promozioni e le nomine e taluni potrebbero anche perdere il diritto alla promozione qualora dovessero essere collocati a riposo nello stesso anno (esempi fra gli ultimi nominati taluni egregi consiglieri di cassazione che vanno a riposo entro quest'anno, non avrebbero potuto conseguire la nomina ad uffici diretti col nuovo sistema proposto).

Nè vi sono ragioni di urgenza, che possano consigliare un'affrettata e incompleta soluzione di tali problemi, che tanto da vicino interessano la Magistratura.

Pertanto ritengo necessario il rinvio del progetto di legge in sede di esame del disegno di legge sul Consiglio superiore della Magistratura ovvero in sede di ordinamento giudiziario.

Nel merito poi la proposta di legge non può essere condivisa, infatti, non può considerarsi « inconveniente » (come afferma la relazione) il fatto che i magistrati colpiti dai limiti di età siano collocati a riposo durante l'anno giudiziario.

Basta osservare in contrario che il collocamento a riposo per limiti di età risponde ad esigenze insopprimibili della vita e alla necessità di un tempestivo svecchiamento dei ruoli nell'interesse del servizio e della collettività. Esso, di norma, in tutte le amministrazioni dello Stato si verifica col raggiungimento del 65° anno di età inderogabilmente e solo per alcune categorie è protratto al 70° anno. Protrarlo ancora per i soli magistrati alla fine di ciascun anno per tutti, oltre a determinare quelle ingiuste e dannose conseguenze dianzi cennate, le quali da sole basterebbero a condannare il sistema proposto, intaccherebbe un principio che costituisce la base di tutto l'ordinamento amministrativo burocratico dello Stato, con conseguenze facilmente prevedibili per tutte le altre categorie dei dipendenti dello Stato. Si vedrebbero indubbiamente presentate analoghe istanze da tutti gli impiegati dello Stato, con evidente aggravio del bilancio se venissero accolte e con inevitabile perturbamento dell'attuale sistema.

Ma, in concreto, è bene considerare che il ritardo nelle promozioni sul quale la relazione fonda la principale ragione della proposta di legge e che deriverebbe dallo svolgimento dei concorsi, non verrebbe eliminato, ma soltanto rimandato all'inizio di ciascun anno.

Infatti, in tale periodo si dovrebbe provvedere alle promozioni, al conferimento di uffici direttivi e ai conseguenti trasferimenti, assommanti a qualche centinaio per ogni anno. E se si tengono presenti le gravi difficoltà che sorgono per la scelta adeguata di magistrati idonei per ciascuna funzione e per ciascuna sede si scorge facilmente quanto debba essere difficoltoso e necessariamente lungo il lavoro di preparazione e di attuazione dei provvedimenti summenzionati. Basti ricordare i recenti esempi costituiti dalla nomina del Presidente del Tribunale superiore delle acque, per la quale sono occorsi ben nove mesi, e dalla nomina di alcuni magistrati di Cassazione ad uffici direttivi, che pure ha richiesto diversi mesi, per convincersi che il tempo occorrente per emanare ed attuare tanti provvedimenti per nomine, promozioni e trasferimenti è necessariamente più lungo di quello richiesto col sistema attuale.

Inoltre, deve aggiungersi che il problema non si pone per il conferimento degli uffici direttivi, i quali, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 392 del 1951, possono essere conferiti subito secondo l'ordine delle vacanze, non essendo vincolati a concorsi o scrutini di lunga durata.

In ultimo la relazione afferma che, per evitare l'aggravio per l'Erario dello Stato, sarebbe stata preferita la formula proposta a quella usata dall'articolo 1 del regio decreto 24 aprile 1935, n. 565, e richiama anche l'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, per i professori degli istituti di istruzione superiore.

Anche tali affermazioni non possono essere condivise.

Infatti, il mantenimento in servizio oltre il limite di età di un forte nucleo di magistrati settantenni (che possono raggiungere anche il centinaio e superarlo) e fruente dell'intero trattamento economico dei magistrati in servizio invece che del trattamento di quiescenza, più ridotto, non può non apportare un considerevole aggravio per l'Erario dello Stato. Inoltre, il raffronto fra la posizione giuridica dei professori degli istituti di istruzione superiore e quella dei magistrati, da una parte, è inconferente e, dall'altra, importerebbe una diversa e più adeguata soluzione del problema in esame: è inconferente per la ragione che, mentre la particolare norma dell'articolo 1 del regio decreto 24 aprile 1935 è giustificata dalla esigenza di non interrompere durante l'anno accademico il corso delle lezioni già iniziato dai professori, che raggiungano i limiti di età, e perciò la norma tutela, più che i professori l'interesse degli studenti, per i magistrati, invece, non sussiste analoga esigenza, giacché l'anno giudiziario non può essere parificato ad un corso di lezioni. Darebbe poi luogo a diversa soluzione, perchè il decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, ponendo i detti professori fuori ruolo, mentre conserva il vantaggio derivante agli alunni dall'iniziato corso di lezioni, d'altra parte non pregiudica e non intacca il principio dello svecchiamento dei ruoli, consentendo le promozioni e le nomine dei professori più giovani senza alcun ritardo, a differenza di quanto avverrebbe per i magistrati con la proposta di legge in esame.

Per le su esposte considerazioni propongo il rinvio dell'esame del progetto di legge; in subordine il rigetto dello stesso; oppure, in via ulteriormente subordinata, il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

« Tutti i magistrati, eccettuati coloro che sono investiti di uffici direttivi a norma degli articoli 5 e 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati a riposo a decorrere dal 31 dicembre dell'anno nel quale compiono 70 anni di età. Dopo il compimento del 70° anno non possono conseguire promozioni. I magistrati che sono investiti di Uffici direttivi sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età ».

PRESIDENTE. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Pannullo, anche perchè si elimini qualsiasi possibilità che il disegno di legge possa avvantaggiare in particolare l'una o l'altra persona.

ROMANO. Desidero anzitutto che la Commissione prenda atto della superiorità con la quale si è comportato il senatore Pannullo. Egli sarebbe forse uno dei primi ad avvantaggiarsi di questo disegno di legge, e tuttavia lo ha esaminato con la massima serenità, dichiarandosi sostanzialmente contrario.

Contrario mi dichiaro anche io, e contrario anche alla sospensiva: chiedo pertanto che la Commissione entri nel merito della proposta. Il disegno di legge prende in considerazione un fatto naturale quale l'età, e vuole contrapporre qualcosa a questo fatto naturale e immutabile. Non mi rendo conto del perchè Tizio, che compie 70 anni a marzo, vada a riposo in dicembre, mentre Caio, compiendoli a dicembre, va egualmente a riposo alla fine dell'anno. Per quale motivo il legislatore passato ha posto questo limite di età? Raggiunti i 70 anni il magistrato è ormai stanco fisicamente ed è giusto che cominci a godere del suo meritato riposo. Che si porti lo scompiglio in un ordinamento così chiaro e lineare, non mi sembra assolutamente opportuno.

È poi giusto si dica anche qui che in Italia si è parlato di un altro motivo di questo disegno di legge. Pare che del disegno di legge debba avvantaggiarsi un solo magistrato, senza far nomi. A questa supposizione non dob-

biamo comunque esporci, e pertanto mi dichiaro contrarissimo al disegno di legge, riaffermando con ciò il principio che tutti, al momento in cui compiono 70 anni, debbono essere collocati a riposo.

PRESIDENTE. Mi dispiace che nell'ambiente dei magistrati ci siano persone incapaci di ritenere che altri sia in buona fede. Quando si dice che il disegno di legge è stato predisposto per avvantaggiare qualcuno, poichè l'ho presentato io, ciò equivale a dire che io ho inteso avvantaggiare qualcuno.

ROMANO. Io mi limito a riportare una voce.

PRESIDENTE. È la voce di una persona indegna di fare il magistrato.

DE PIETRO. Se lo scopo del disegno di legge fosse quello di avvantaggiare i magistrati, allora io comprenderei anche la distinzione relativa al periodo nel quale si compie il settantesimo anno di età, come propone l'onorevole relatore. Peraltro il disegno di legge intende avvantaggiare il servizio e pertanto, se dovesse essere approvato, meglio sarà approvarlo nel testo proposto dal senatore Zoli.

Nel merito non sarei alieno però dall'aderire alla proposta di rinvio, in attesa che venga in discussione la legge sull'ordinamento giudiziario, secondo quanto propone il senatore Pannullo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la proposta di rinvio della discussione presentata dal senatore Pannullo.

(È approvata).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (1099)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento

del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori», già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione di questo disegno di legge potrà avvenire in altra seduta. Ritengo però che già in questa seduta sia opportuno, da parte mia, chiarire alla Commissione la sostanza della proposta.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso su questo provvedimento.

Il disegno di legge differisce dal testo presentato originariamente dal deputato Perlingieri, il quale proponeva di portare la competenza dei pretori a 500 mila lire e quella dei conciliatori a 50 mila lire. Dopo breve discussione, la Camera considerò eccessivi i nuovi limiti proposti e si arrivò ad elevare la competenza del pretore a lire 250 mila e quella del conciliatore a lire 25 mila. Tutti i deputati furono però favorevoli alla opportunità di aumentare i limiti attualmente vigenti, tanto che il disegno di legge fu approvato a scrutinio segreto con 28 voti favorevoli ed uno contrario, cioè, praticamente, all'unanimità.

Credo opportuno ricordare alla Commissione che fino al 1922 la competenza del pretore era riconosciuta nel limite di 1.500 lire. Con legge 15 settembre 1922 fu portata a 5.000 lire, e col Codice di procedura civile del 1940, anteriore perciò al fenomeno della svalutazione, fu portata a 10.000 lire. Con decreto legislativo 5 aprile 1946, fu portata a 50.000 lire e con legge 12 maggio 1949 a 100.000 lire, restando ferma a 50.000 lire per le controversie relative agli immobili, il cui valore, come è noto, si determina con criteri automatici, per cui non vi è corrispondenza tra valore effettivo e valore nominale della controversia. Per quel che riguarda i conciliatori, prima del 1922, la loro competenza era riconosciuta entro il limite di 100 lire; con legge del 1922 fu portata a 400 lire, col Codice del 1940 a 1.000 lire, e a 2.000 lire per le locazioni, oggi completamente sottratte alla competenza del conciliatore. Col decreto 5 aprile 1946 la competenza del conciliatore fu portata a 5.000 lire, e con la legge del 1949 a 10.000 lire.

Se si dovesse procedere col criterio della svalutazione, sulla base delle cifre stabilite dal Codice del 1940, si dovrebbe indubbiamente arrivare alle 500.000 lire per il pretore e alle 50.000 lire per il conciliatore.

Ho voluto anche esaminare le questioni nei riflessi che potrà avere sull'andamento dei servizi giudiziari.

Nel 1950 in Pretura furono iniziati 214 mila processi e ne furono esauriti 182 mila; nel 1951 ne furono iniziati 224 mila e ne furono esauriti 206 mila; nel 1952 ne furono iniziati 228 mila e ne furono esauriti 225 mila; nel 1953 ne furono iniziati 216 mila e ne furono esauriti 217 mila; nel 1954 ne furono iniziati 219 mila e ne furono esauriti 223 mila. Nel primo trimestre dell'anno in corso ne sono stati iniziati 58 mila e ne sono stati esauriti 56 mila. Questi dati dimostrano che i processi in Pretura non aumentano e che l'arretrato va diminuendo perchè il numero dei processi esauriti è talora superiore a quello dei processi iniziati.

Ecco invece le cifre relative ai Tribunali. Nel 1950 sono stati iniziati 110 mila processi e ne sono stati esauriti 102 mila (non ho tenuto conto dei processi in grado di appello); nel 1951 sono stati iniziati 127 mila processi e ne sono stati esauriti 107 mila; nel 1952 sono stati iniziati 138 mila processi e ne sono stati esauriti 118 mila; solo nel 1953 si è avuto quasi il pareggio, con 129 mila processi iniziati e 125 mila esauriti; nel 1954 sono stati iniziati 149 mila processi e ne sono stati esauriti 127 mila. Infine, nel primo trimestre dell'anno in corso ne sono stati iniziati 48 mila e ne sono stati esauriti 40 mila. Questi dati stanno ad indicare che il numero dei processi in Tribunale è in continuo aumento e che di conseguenza aumenta l'arretrato.

Aumentando la competenza dei pretori si alleggerirà perciò il lavoro dei Tribunali, mentre non si aggraverà sostanzialmente la situazione delle Preture, che, come abbiamo veduto, riescono ad esaurire un lavoro più intenso. Anche per ciò che riguarda i processi in materia di locazioni, che costituiscono la materia principale delle cause in Pretura, c'è tendenza alla diminuzione: 170 mila processi nel 1951; 159 mila nel 1952; 157 mila nel 1953.

Un'ultima notizia. Secondo calcoli fatti da un avvocato di Milano, i processi di cui sono investiti i Tribunali, per un valore tra le 100 mila lire e le 500 mila lire, rappresentano circa il 30 per cento del lavoro complessivo. Pertanto, approvando la proposta nel testo presentato dall'onorevole Perlingieri, si avrebbe per i Tribunali un alleggerimento di lavoro notevolissimo.

CEMMI. Ciò non porterà però ad ingolfare le Preture?

PRESIDENTE, *relatore*. Le Preture minori non sono assolutamente ingolfate; il problema si presenterà invece per le Preture maggiori, per le quali comunque si dovrà giungere a provvedimenti più radicali, aumentando gli organici anche per poter fare fronte al lavoro di carattere amministrativo. Il 90 per cento delle Preture potrà però senz'altro sopportare il maggior lavoro che deriverebbe dall'accoglimento della proposta di legge.

ROMANO. La materia è complessa: penso che, comunque, dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Presidente, la votazione debba avvenire in altra seduta.

PICCHIOTTI. Non sono contrario al provvedimento, purchè una buona volta in Pretura vadano dei magistrati esperti.

PRESIDENTE, *relatore*. Purtroppo oggi le possibilità di avere personale esperto non ci sono, e si deve ricorrere spesso agli uditori. Il Ministero manda il personale che ha. Naturalmente tale situazione è transitoria, perchè questi giovani si faranno pure un'esperienza.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 » (1103) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integra-

zioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-1952 e 1952-1953 ».

La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare sulla parte finanziaria del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Il decreto presidenziale dell'11 settembre 1950, n. 807, con l'articolo 2 stabilisce che la composizione della razione viveri in natura, per i militari che ne conservano il godimento, è determinata annualmente con apposita tabella allegata alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati; che con le stesse tabelle sono determinate le integrazioni di vitto ed i generi di conforto da attribuirsi ai militari in speciali condizioni di servizio.

Tale disposizione riguarda i militari dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi militarizzati.

Il Ministero dell'interno ed il Ministero delle finanze, allo scopo di assicurare alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie di finanza un trattamento uguale, anzichè presentare delle tabelle proprie, hanno fatto riferimento alle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa. Uguale riferimento si fa col presente disegno di legge, proposto dal Ministero di grazia e giustizia, per gli agenti di custodia a decorrere dal 1° luglio 1951. Per la copertura della spesa l'articolo 2 del disegno di legge prevede uno storno dal capitolo 64 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.

Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto stabiliti con le tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953,

sono concesse, dal 1° luglio 1951, alle identiche condizioni e nelle medesime quantità e qualità previste per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari dell'Esercito, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia venuti a trovarsi in una delle seguenti posizioni di servizio: allievi delle scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare atletiche; militari in servizio in sedi malariche; militari alle esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.730.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante storno per il medesimo importo dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto ad effettuare la variazione suddetta.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cornaggia Medici ed altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cornaggia Medici ed altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano ».

La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare sulla parte finanziaria del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CEMMI, *relatore*. Il 26 luglio 1948 venne costituito in Milano il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ad iniziativa di un

gruppo di parlamentari, magistrati e docenti universitari. Il Centro è organizzato in forma permanente con un Presidente, un Vice Presidente, un Comitato di Presidenza ed un Segretario generale. Scopo del Centro è quello di promuovere gli studi per la realizzazione di un sistema di prevenzione e di difesa sociale. Il lavoro preparatorio è svolto da sezioni di studi giuridici, sociologi, medici ed economisti e da ben 12 Commissioni ordinarie di studio così ripartite: Commissione di studio per la riforma della legge minorile, Commissione per lo studio di una legislazione di prevenzione matrimoniale, Commissione per lo studio della riforma del regolamento degli ospedali psichiatrici, Commissione della stampa, radio, cinematografia e televisione per ragazzi, Commissione per la legislazione penale e processuale penale, Commissione di studi penitenziari, Commissione incaricata dello studio della profilassi antivenerea e dei problemi relativi alla regolamentazione della prostituzione, Commissione di studio per l'ente Regione e un piano di difesa sociale, Commissione ordinaria di studio sulla riforma della legislazione demografica vigente, Commissione di studio del problema delle aree arretrate, Commissione per lo studio della legislazione regolatrice della lotta contro i tumori in Italia, Commissione di studio per la profilassi e l'avviamento al lavoro dei tubercolotici; e da alcune Commissioni speciali che studiano problemi di interesse sociale contingente.

In oltre sette anni di vita il Centro ha promosso studi, inchieste e ha raccolto materiale spesso anche nei campi più trascurati. I numerosi settori in cui il Centro svolge la sua attività di studio sono illustrati dalla relazione del proponente che accompagna il disegno di legge e credo di potermi esimere dal leggerli.

Le adesioni al Centro sono andate man mano aumentando. Al Centro ha aderito un gruppo parlamentare composto di 80 senatori e deputati, sotto la presidenza dell'onorevole De Nicola.

Il lavoro del Centro è importante ed imponente. Si tratta di un'attività condotta con criteri di assoluta serietà da elementi altamente qualificati anche in campo internazionale. Ritengo che il Parlamento debba essere grato

al Centro stesso per l'azione che svolge: un *excursus* ne è dato dalla citata relazione del disegno di legge, la quale anche qui ritengo superfluo ripetere.

È ovvio che tutto questo complesso di attività non discontinue ma costanti, con uffici a carattere permanente, importi una notevolissima spesa. Il Centro per ora vive coi contributi di vari enti pubblici e privati, fra cui il Comune di Milano e l'Amministrazione provinciale di Milano. Concorrono inoltre numerosi Istituti bancari, altri enti e privati. Anche lo Stato ha sentito la necessità di contribuire alla vita di questo organismo e con legge 6 marzo 1953, n. 125, si è autorizzata la concessione di un contributo di 5 milioni annui per la durata di anni tre con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-1954. L'erogazione di detto contributo viene a cessare col corrente esercizio finanziario. Col presente disegno di legge si propone la proroga del contributo stesso per altri cinque anni e, ravvisandosi l'esiguità della somma rispetto alla mole del lavoro che il Centro svolge, si propone altresì che esso sia elevato da cinque a dieci milioni.

Il relatore concorda e raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara d'accordo sul disegno di legge, date l'attività che il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale svolge e le finalità che esso persegue.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogata per la durata di anni cinque, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957, la concessione del contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano - Palazzo di giustizia.

Il contributo è fissato nella misura di lire 10.000.000 annue.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio, per l'esercizio 1956-57 e per i quattro esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari